

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Oggi 03 maggio 2018, nell'ambito della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, attivata il 18 aprile 2018 si sono incontrati in Bologna, presso la sede dei S.I. Cobas:

la Dedalog Società Cooperativa rappresentata da Michela Crecco, assistita dalla Fedit nella persona del Sig. Alfredo D'Ascoli;

E

I S.I. Cobas di Bologna rappresentati dai Sig.ri. Aldo Milani, Eleonora Bortolato, unitamente ad una delegazione di RSA composta dai Sigg. Lamdarreg Said, El Mouddane Abdelhadi, Fridhi Tarek, Harbaoui said, Yasar Arafat, Tekeste Alexander.

PREMESSO

CHE in data 18 aprile 2018 la Dedalog Società Cooperativa ha attivato la procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, per nr. max. di 100 lavoratori, tutti con qualifica di operaio ed impiegati presso l'impianto di Sala Bolognese (BO);

CHE, in data 20 aprile 2018, i S.I. Cobas richiedevano l'incontro al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4 comma 5 legge 23 luglio 1991 n. 223 che veniva fissato concordemente per la data odierna;

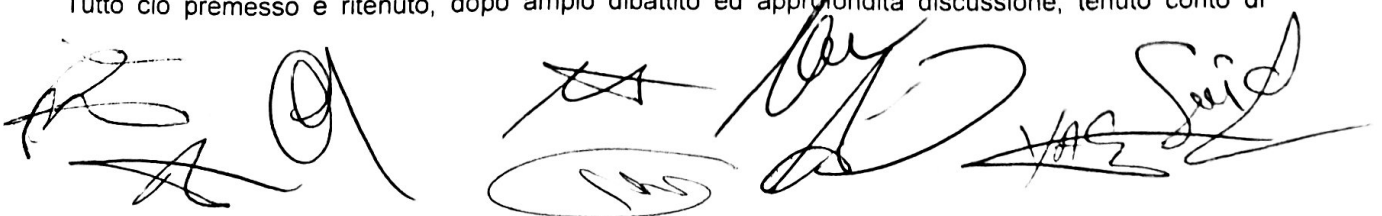
CHE i motivi di tale provvedimento, contenuti nella lettera di avvio della procedura di mobilità, sono stati illustrati e discussi durante l'incontro di cui al punto precedente, nel corso del quale l'Azienda ha illustrato alla O.S. le ragioni per le quali si è attivata tale procedura da inquadrarsi all'interno del piano industriale di ristrutturazione presentato da SDA Express Courier S.p.A.

CHE la O.S., pur prendendo atto di tutto quanto sopra dichiarato dall'Azienda, ha manifestato la sua preoccupazione per gli esuberanti evidenziati dalla stessa, rendendosi, tuttavia, disponibile ad un confronto volto al raggiungimento di un accordo;

CHE, a tal fine, nel corso dell'incontro, le Parti hanno ulteriormente approfondito le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale;

CHE i S.I. Cobas hanno richiesto all'Azienda di adottare le soluzioni meno traumatiche possibili per i lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità;

Tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampio dibattito ed approfondita discussione, tenuto conto di



quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 della Legge 223/91,

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo aziendale.
2. In deroga ai criteri di scelta indicati dall'art. 5 comma 1 della L. 223/91, si utilizzerà quale unico criterio per collocare in mobilità quello della non opposizione, ovvero della volontarietà manifestata per scritto dal singolo lavoratore.
3. L'Azienda comunicherà a ciascun lavoratore coinvolto e già ricompreso nella lettera di apertura della mobilità la risoluzione del rapporto di lavoro tramite atto di recesso scritto nel rispetto delle modalità e termini di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91.
4. L'Azienda, al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed evitare l'insorgere di controversie giudiziali o stragiudiziali, si impegna a riconoscere ad ogni singolo lavoratore interessato, in via transattiva ed a titolo di incentivazione all'esodo, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. b) L. n. 153/1969, così come novellato dall'art. 6 D. Leg. n. 314/1997, in aggiunta alle normali competenze correnti e di fine rapporto, una somma di denaro da definirsi in sede transattiva. Il riconoscimento della somma suindicata, è tuttavia condizionato alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore interessato, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., da cui risulti l'accettazione del licenziamento e della procedura di mobilità, la rinuncia ad impugnare il licenziamento e la conseguente collocazione in mobilità, la rinuncia al diritto di precedenza previsto dagli artt. 15 L. 264/49 e 8 L. 223/91, nonché la rinuncia a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla sua cessazione, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni.
Le Parti si impegnano e convengono affinché la sottoscrizione del verbale di conciliazione avvenga immediatamente e contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Le Parti convengono, inoltre, che vista la complessità del processo di mobilità delineato, il termine di 120 giorni previsto ex art. 24 co. 1 L. 223/91 per l'esaurimento di tale procedura, viene prorogato e spostato al giorno 31 dicembre 2018.
6. Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di luglio p.v., o prima, se del caso, al fine di effettuare una disamina applicativa del presente accordo, e all'occorrenza, condividere l'adozione delle azioni conseguenti.
7. Le Parti convengono che eventuali vizi di natura formale della lettera di avvio della procedura di mobilità si intendono sanati.

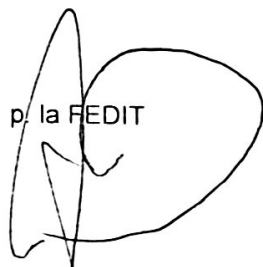


Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Dedalog Società Cooperativa



p. la FEDIT



S.I. COBAS

*All'ingegnere
Giovanni...*

RSA



VAC

